

Categoria 16

Forgiati, fusioni e altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per quanto specificato nelle Categorie 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12 o 19.

Nota La presente Categoria si applica ai prodotti semilavorati quando questi sono identificabili dalla composizione del materiale, dalla geometria o dalla funzione.

Categoria 17

Apparecchiature varie, materiali e 'librerie' come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. autorespiratori subacquei e apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:
 - 1. apparecchiature a circuito chiuso o semichiuso (a rigenerazione d'aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);
 - 2. componenti appositamente progettati per essere impiegati per la conversione all'uso militare di apparecchiature a circuito aperto;
 - 3. articoli esclusivamente progettati per uso militare in combinazione con autorespiratori subacquei e apparecchiature per il nuoto subacqueo;
- b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
- c. accessori, rivestimenti e trattamenti, per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
- d. apparecchiature per l'assistenza tecnica da campo appositamente progettate per impiego in zona di combattimento;
- e. "robot", unità di comando di "robot" e "dispositivi di estremità" di "robot", aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. appositamente progettati per uso militare;
 - 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566°C); o
 - 3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto a impulsi elettromagnetici (*Electro Magnetic Pulse*, EMP);

Nota tecnica

L'espressione impulsi elettromagnetici non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

- f. 'librerie' (*parametric technical databases* ovvero banche dati tecniche parametriche) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature di cui al presente elenco;
- g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i "reattori nucleari", appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnature, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli altrove specificati nel presente elenco;
- i. simulatori appositamente progettati per i "reattori nucleari" militari;
- j. officine mobili appositamente progettate o 'modificate' per la manutenzione di apparecchiature militari;

20-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

- k. generatori campali appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- l. container appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;

N.B con la voce container si comprendono anche gli shelter.
- m. traghetti non contemplati altrove nel presente elenco, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
- n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo "sviluppo" di prodotti e materiali specificati nelle Categorie 4, 6, 9 o 10;
- o. apparecchiature di protezione da "laser" (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare;
- p. "celle a combustibile" diverse da quelle di cui ad altre voci del presente elenco, appositamente progettate o 'modificate' per uso militare.

Note tecniche

1. Ai fini della presente Categoria, il termine 'libreria' (*parametric technical database* ovvero banca dati tecnica parametrica) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.
2. Ai fini della presente Categoria il termine 'modificato' significa qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico, o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

Categoria 18

Apparecchiature di produzione e relativi componenti, come segue:

- #a. apparecchiature di 'produzione' appositamente progettate o modificate per la 'produzione' di prodotti di cui al presente elenco, e loro componenti appositamente progettati;
- #b. impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui al presente elenco.

Nota tecnica

Ai fini della presente Categoria il termine 'produzione' comprende progetto, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota Il punto 18.a e il punto 18.b comprendono le seguenti apparecchiature:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati o apparecchiature di collaudo che utilizzano la forza centrifuga, aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
 - 1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
 - 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o
 - 3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;
- c. presse per disidratazione;
- d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;
- #e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
- f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;
- #g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
- #h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;
- #i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle dimensioni delle particelle della polvere metallica di cui al punto 8.c.8;
- j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto 8.c.3.

Categoria 19

Sistemi d'arma a energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. sistemi a "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- c. sistemi a radio frequenza (RF) a elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti 19.a., 19.b., 19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui alla presente Categoria;
- f. sistemi "laser" appositamente progettati per causare cecità permanente a una visione non intensificata, cioè a occhio nudo o a occhio dotato di un dispositivo correttivo della vista.

Nota 1 I sistemi d'arma a energia diretta di cui alla presente Categoria includono i sistemi le cui capacità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. "laser" di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. trasmettitori a fascio d'onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 La presente Categoria include quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di gestione del combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di gestione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature con capacità di scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. lamine "qualificate per impiego spaziale" per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

Categoria 20

Apparecchiature criogeniche e a “superconduttori”, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (- 170° C);

Nota Il punto 20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzando accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

- b. apparecchiature elettriche a “superconduttori” (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota Il punto 20.b non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali a un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

Categoria 21

“Software”, come segue:

- a. “software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzo” di apparecchiature, materiali o “software”, inclusi nel presente elenco;
- b. “software” specifico, diverso da quello di cui al punto 21.a, come segue:
 - 1. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d’arma militari;
 - 2. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
 - 3. “software” per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
 - 4. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di Comando, Controllo, Comunicazioni e Informazioni (C3I) o applicazioni di Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer e Informazioni (C4I);
- c. “software”, non indicato nei punti 21.a o 21.b, appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate nel presente elenco di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui al presente elenco.

Categoria 22

"Tecnologia", come segue:

- a. "tecnologia", diversa dalla tecnologia specificata al punto 22.b, "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione" o "utilizzo" dei materiali di cui al presente elenco;
- b. "tecnologia", come segue:
 1. "tecnologia" "necessaria" per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dal presente elenco, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
 2. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo" e alla "produzione" di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
 3. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione" o all'"utilizzo" di agenti tossicologici, loro attrezzature o componenti di cui ai punti da 7.a a 7.g;
 4. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione" o all'"utilizzo" di "biopolimeri" o colture di cellule specifiche di cui al punto 7.h;
 5. "tecnologia" "necessaria" esclusivamente per l'incorporazione di "biocatalizzatori", di cui al punto 7.i.1, in sostanze vettrici militari o materiali militari.

Nota 1 La "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione" o all'"utilizzo" dei prodotti di cui al presente elenco si applica anche quando utilizzabile per prodotti non ivi contemplati.

Nota 2 La presente Categoria non si applica a:

- a. "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione, di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o per quei prodotti la cui esportazione sia stata autorizzata;
- b. "tecnologia" di "pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" e per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
- c. "tecnologia" per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

#Nota 3 È inclusa la tecnologia per l'integrazione della fusoliera dell'aeromobile, del sistema di propulsione e delle superfici di ipersostentamento e di controllo per ottimizzare la prestazione aerodinamica nella fase di volo a regime di un aeromobile senza equipaggio di cui al punto 10.c..

Definizioni dei termini usati nell'Elenco dei Materiali d'Armamento

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1

Le definizioni si applicano a tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.

Nota 2

Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati "tra virgolette doppie". Le definizioni di termini tra 'virgolette singole' sono riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi assumono il significato comunemente accettato (dizionario).

"Adattato per essere utilizzato in guerra" (7)

Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di conservazione, la virulenza, le caratteristiche di dispersione o la resistenza all'irradiazione UV) progettate per accrescere l'efficacia degli effetti distruttivi provocati su uomini e animali, per danneggiare coltivazioni o l'ambiente, per degradare attrezzature.

"Additivo" (8)

Sostanza impiegata nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

"Aeromobile" (8), (10), (14)

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

"Aeromobile civile" (4), (10)

Gli "aeromobili" elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità emesse dall'Autorità per l'Aviazione Civile per linee commerciali civili nazionali e internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.

"Agenti antisommossa" (7)

Sostanze che nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente sugli esseri umani effetti di irritazione sensoriale o incapacità fisica che scompaiono in breve tempo dopo la cessazione dell'esposizione alle medesime (i gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli agenti antisommossa).

"Armi automatiche" (1)

Si intendono quelle organizzate per il tiro a raffica o che possiedono la selezione per tale tipo di tiro.

"Biocatalizzatori" (7), (22)

'Enzimi' per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica

Per 'enzimi' si intendono i "biocatalizzatori" per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

“Biopolimeri” (7), (22)

Macromolecole biologiche come segue:

- a. Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
- b. Anticorpi, monoclonali, policlonali o anti-idiotipici;
- c. Recettori appositamente progettati o trattati;

Note tecniche

1. per ‘anticorpi anti-idiotipici’ si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.
2. per ‘anticorpi monoclonali’ si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.
3. per ‘anticorpi policlonali’ si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico ed è prodotto da più di un clone di cellule.
4. per ‘recettori’ si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

“Cella a combustibile” (17)

Un dispositivo elettro-chimico che converte l’energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua consumando combustibile da una fonte esterna.

“Di pubblico dominio” (22)

Si applica al presente Elenco e qualifica la “tecnologia” o il “software” disponibile senza restrizioni per una ulteriore diffusione.

Nota Le restrizioni conseguenti ad un *copyright* non impediscono ad una “tecnologia” o “software” di essere considerati come “di pubblico dominio”.

“Dispositivi di estremità” (17)

Questi dispositivi comprendono le pinze, le ‘unità attive di lavorazione’ e ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione di un “robot”.

Nota tecnica

Per ‘unità attiva di lavorazione’ si intende un dispositivo per l’applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

“Esplosivi” (8), (18)

Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di *booster* o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

“Laser” (9), (17), (19)

Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.

“Materiali energetici” (8)

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l’energia necessaria per l’applicazione prevista. “Esplosivi”, “Materiali pirotecnici” e “Propellenti” sono sottoclassi dei materiali energetici.

“Materiali fibrosi o filamentosi” (13)

Comprendono:

- a. monofilamenti continui;

- b. filati e fasci di fibre continui;
- c. nastri, tessuti e *mat* irregolari e passamaneria;
- d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
- e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;
- f. pasta di poliammide aromatica.

“Microprogramma” (“Software”)

Sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

“Necessaria” (22)

Nel modo in cui è applicato alla “tecnologia”, si riferisce soltanto a quella porzione di “tecnologia” particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristica o funzione inclusi nel presente elenco. Tale “tecnologia” “necessaria” può essere condivisa da prodotti differenti.

“Pirotecnici” (2), (4), (8), (10)

Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre specifici ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse.

I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.

“Precursori” (8)

Prodotti chimici specifici impiegati nella fabbricazione di esplosivi.

“Produzione” (21), (22)

Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria del prodotto, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione di qualità.

“Programma” (“Programmabilità accessibile all'utente”), (“Software”)

Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma tale o trasferibile in forma tale che un calcolatore elettronico possa eseguire.

“Programmabilità accessibile all'utente” (“Robot”)

Possibilità per l'utente di inserire, modificare o sostituire “programmi” con mezzi diversi da:

- a. modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni; o
- b. messa a punto di comandi di funzioni, compresa l'introduzione di parametri.

“Propellenti” (8)

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.

“Qualificato per impiego spaziale” (19)

Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.

Nota La determinazione di “qualificato per impiego spaziale” di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano “qualificati per impiego spaziale” se non sono stati sottoposti a prove individuali.

“Reattore nucleare” (17)

Include quanto si trovi all'interno o direttamente collegato al contenitore del reattore, l'apparecchiatura che controlla il livello di potenza del nocciolo, e i componenti che normalmente contengono o vengono a diretto contatto o controllano il refrigerante primario del nocciolo del reattore.

“Ricerca scientifica di base” (22)

Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali e di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso uno specifico obiettivo o scopo pratico.

“Robot” (17)

Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti:

- a. in grado di eseguire più funzioni;
- b. in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
- c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto che possono includere i motori passo-passo); e
- d. dotato di “programmabilità accessibile all'utente” attraverso il metodo di apprendimento impara e ripeti o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.

Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine e camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici od elettrici;
3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile e a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;
4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
5. carrelli gru a piattaforma, definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per l'immagazzinamento o il reperimento.

“Sistemi automatizzati di Comando e Controllo” (11)

Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottunità o delle armi soggette al comando.

Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di Comando e Controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

“Software” (4), (11), (21)

Il termine “software” indica una raccolta di uno o più “programmi” o “microprogrammi” fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

“Superconduttori” (20)

Materiali (cioè metalli, leghe o composti) che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).

Note Tecniche

1. Lo stato “superconduttore” di un materiale è individualmente caratterizzato per ogni materiale da una ‘temperatura critica’, un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una intensità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.
2. Per ‘temperatura critica’ (a volte denominata temperatura di transizione) di uno specifico “superconduttore” si intende quella temperatura alla quale il materiale perde tutta la resistenza al flusso di corrente elettrica diretta.

“Sviluppo” (17), (21), (22)

E' relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progetto, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

“Tecnologia” (22)

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, “produzione”, o “utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di ‘dati tecnici’ che di ‘assistenza tecnica’.

Note Tecniche

1. I ‘dati tecnici’ possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali e istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi come ad es. dischi, nastri magnetici e memorie di sola lettura.
2. L'‘assistenza tecnica’ può rivestire varie forme quali: istruzione, specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. L'‘assistenza tecnica’ può implicare il trasferimento di ‘dati tecnici’.

20-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

“Tubi ad intensificazione d’immagine di prima generazione” (15)

Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o placche/piastre vetrificate in ingresso e in uscita, fotocatodi multi-alcasini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di placca/piastra a microcanali.

“Utilizzazione” (21), (22)

Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.

“Veicoli più leggeri dell’aria (10)

Palloncini aerostatici e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell’aria quali l’elio o l’idrogeno.

“Veicoli spaziali” (11)

Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.

“Velivoli senza pilota” (“UAV”) (10)

Qualsiasi “aeromobile” capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

“Vettori di espressione” (7)

Portatori (ad esempio plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.

15A02152

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 18 febbraio 2015.

Programma di controllo sulle sementi di mais e soia per la ricerca di eventuali OGM, campagna di semina 2015.**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni, che prevede per le sementi di mais e soia l’obbligo di iscrizione al registro nazionale ovvero nel catalogo comune europeo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni, ed in particolare le norme relative ad i requisiti minimi di purezza varietale per le diverse specie vegetali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, che prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali determini con proprio decreto le indicazioni riportate sul cartellino del produttore apposto sugli imballaggi;

Visto il decreto del 27 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2003, recante le modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l’art. 2, comma 1, dello stesso decreto che stabilisce i termini entro i quali il programma annuale di controllo deve essere attuato dall’Ispettorato centrale repressione frodi (attualmente dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) dall’Ense (ora CRA), dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai servizi fitosanitari regionali;

20-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

Visto lo stato di attuazione del programma di controllo con riferimento al numero dei campioni prelevati ed analizzati ed alla loro rappresentatività del totale delle sementi di mais e di soia movimentate e destinate alle semine 2015;

Ritenuto opportuno di garantire al campionamento, effettuato in attuazione del piano di controllo previsto dal citato decreto ministeriale, una maggiore rappresentatività rispetto alla totalità delle sementi di mais e soia destinate alle semine 2015;

Considerato che una maggiore rappresentatività del controllo può essere assicurato solo attraverso il prolungamento del periodo di attuazione del piano di controllo e, in particolare, prorogando i termini del 15 febbraio 2015 e del 15 marzo 2015 previsti dall'art. 2, comma 1, dello stesso decreto;

Decreta:
Articolo unico

Per la campagna di semina 2015 i termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2003 per l'attuazione del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia, sono fissati rispettivamente al 15 aprile 2015 per la specie mais ed al 15 maggio 2015 per la specie soia.

Roma, 18 febbraio 2015

Il Ministro: MARTINA

15A02118

DECRETO 10 marzo 2015.

Iscrizione di varietà di soia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2025, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

SOIA

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
15663	ES Mediator	Euralis Semences
15664	ES Pallador	Euralis Semences

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A01993

20-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 marzo 2015.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Iclusig (ponatinib)». (Determina n. 232/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione con cui la società Ariad Pharma Ltd (Regno Unito) ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ICLUSIG (ponatinib);

Visto il verbale n. 33 della Commissione tecnica scientifica della seduta del 19-20 e 21 gennaio 2015, che approva il cambio di regime di fornitura da OSP a RNRL della specialità medicinale ICLUSIG;

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

Alla specialità medicinale ICLUSIG (ponatinib), si applica il seguente regime di fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A02016

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 17 febbraio 2015.

Integrazione delle linee guida e dei criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, approvati con delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR. (Delibera n. 8/SEZAUT/2015/INPR).

LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 17 febbraio 2015;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 della deliberazione 16 giugno 2000, n. 14 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite 3 luglio 2003 n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2003 n. 163), nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 229/CP/2008, del 19 giugno 2008 (pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2008, n. 153);

Vista la deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR della Sezione delle autonomie, concernente le Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza ex art. 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) commi 1-3, come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con l'art. 3, comma 1 lettera r), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la nota prot. n. 128 in data 9 febbraio 2015 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza per il riesame della questione, proveniente dall'adunanza del 29 gennaio 2015, sollevata dal Ministero dell'interno con nota n. 18173 del 27 novembre 2014 acquisita al protocollo dalla Sezione delle autonomie al n. 1208 del 28 novembre 2014;

Udito il relatore, Consigliere Rinieri Ferone;

Premesso

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere della Sezione delle autonomie sull'interpretazione dell'art. 243-bis comma 8 TUEL che regola i criteri per l'accesso al «fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria